
L'intervento degli Enti pubblici e la nuova disciplina sugli aiuti di Stato

Luca Erzegovesi
Università degli Studi di Trento
*Convegno "I Confidi, le Banche e la Regione:
lo sviluppo delle imprese e l'economia siciliana"*

Confeserfidi, Taormina, 12 novembre 2008
Modello sviluppato con la collaborazione di Eleonora Broccardo

Schema della presentazione

- Il problema affrontato
- La normativa comunitaria
- Modello di calcolo
- Risultati di un primo test
- Conclusioni

Il problema affrontato

- Alla luce della nuova normativa comunitaria, valutare l'incidenza di un aiuto, offerto in regimi di garanzia costituiti in Regioni con:
 - differenti massimali di equivalente sovvenzione lordo
 - differenti profili di rischiosità
- Focus: Piccole e medie imprese
- Rilevanza dell'argomento
 - Agenda di Lisbona: aiuti di stato meno numerosi e più mirati

Definizione di aiuto di Stato

- Qualsiasi beneficio economicamente apprezzabile attribuito ad un'impresa attraverso un atto della pubblica autorità
 - è concesso mediante risorse statali
 - realizza un beneficio economico
 - è selettivo
 - ha un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi
- Vengono offerte condizioni che un operatore privato non avrebbe ottenuto in base alle normali condizioni di mercato.
- Per le garanzie, c'è aiuto se la commissione della garanzia statale non è equa, cioè non è commisurata al rischio assunto dallo Stato:

$$\textit{incidenza dell' aiuto} = c\mathit{g}_{\textit{equa}} - c\mathit{g}_{\textit{pagata}}$$

Come si autorizzano gli aiuti di stato?

- La Commissione delibera sull'ammissione degli aiuti (art.88)
- Processo di semplificazione: “regolamenti di esenzione”
 - Responsabilità agli Stati di valutare la compatibilità dei regimi di aiuto
 - Finalità orizzontale (Pmi, occupazione, formazione)
 - Finalità regionale
 - Aiuti *de minimis*
- Revisione del Regolamento generale di esenzione per categorie: da applicare ai soli aiuti trasparenti
- Gli aiuti in forma di garanzia
 - In linea di principio non sono considerati trasparenti
 - Possono esserlo se, prima dell'applicazione, il metodo di calcolo dell'intensità di aiuto è stato notificato ed accettato dalla Commissione

Forme di garanzia

- Garanzia individuale
 - concessa ad un singolo beneficiario, tipicamente in funzione di uno specifico progetto di investimento;
- Regime di garanzia
 - insieme delle garanzie singolarmente concesse a favore di una pluralità di beneficiari, definiti in linea generale ed astratta nell'ambito di uno schema, o una convenzione, il regime di garanzia.
 - si presta ad aiuti legati a progetti di investimento “generici”, erogabili per un periodo di tempo e per un ammontare indefiniti.
 - Esempi: Fondi di garanzia regionali; Fondo di Garanzia statale, gestito da MCC; Garanzie collettive dei Confidi sostenute da fondi pubblici.

Evoluzione normativa/1

Prima Comunicazione *marzo 2000*^(*)

- Nei regimi, si esclude aiuto se:
 - i mutuatari non sono in difficoltà finanziarie e possono ottenere prestiti a condizioni di mercato
 - la garanzia non assiste più dell'80% del prestito in essere
 - la commissione copre: perdite attese, costi amministrativi, normale remunerazione del capitale

- Se le condizioni di cui sopra non sono rispettate, l'aiuto è pari a:

$$ESL = \sum_{t=1}^n \left[VN_t G \times (\omega - cg_{eff}) \right] (1+r)^{-t} \quad (1)$$

VN_t = *portafoglio in essere al tempo t*

G = *quota di prestito garantita*

ω = *fattore di rischio del portafoglio garantiti*

Il fattore di rischio rispecchia i tassi di inadempienza medi, registrati per prestiti erogati in circostanze analoghe, pesati per l'incidenza delle perdite al *default*.

(*) GUCE, Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, 11 marzo 2000, C/71-07.

Evoluzione normativa/2

Regolamento *de minimis* dicembre 2006^(*)

- Trattamento semplificato per i soli regimi di garanzia
- Regola “del 13%”: $ESL = 13\%$ dell'importo garantito
 - dato un tasso di insolvenza netto attualizzato del 13% (peggior scenario dei regimi rilevati nella Comunità) una garanzia su 1,5 milioni di euro ha un ESL vicina al massimale *de minimis* di 200.000 euro in tre anni:

$$13\% \times 1.500.000 \text{ euro} \leq 195.000 \text{ euro}$$

- L'applicazione “secca” del 13% sul garantito è penalizzante:
 - non distingue per effettiva rischiosità assunta;
 - non differenzia per durata, né per profilo di rimborso del prestito

(*) GUCE, Reg. 1998/06 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato per aiuti d'importanza minore, 15/12/06.

Evoluzione normativa/3a

Seconda Comunicazione *maggio 2008*^(*)

1. Nelle **garanzie individuali**, l'aiuto è calcolato sul singolo contratto come differenza tra il premio equo di mercato e il premio agevolato al beneficiario
 - Per le grandi imprese, riferimento ad un prezzo equo di mercato stimato *ad hoc*
 - Per le PMI, riferimento a livelli regolamentari di commissione equa (*safe harbour*) funzione del *rating* dell'impresa
2. Nei **regimi**, l'aiuto è calcolato sul portafoglio di garanzie ammesso all'agevolazione come disavanzo economico "aggregato" atteso. C'è aiuto se:
 - la commissione di ciascuna classe di rischio "j" non copre perdite attese ($el = pd \times lgd$), remunerazione del capitale assorbito (ρCaR), spese amministrative (co):
$$cg_j = pd_{g,j} lgd_{g,j} + \pi_g CaR_{g,j} + co_g \quad (2)$$
 - L'aiuto è commisurato, per ciascuna classe di rischio "j", alla differenza tra premio equo e premio effettivo

(*) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, *Working document*, 20 maggio 2008.

Evoluzione normativa/3c - Regole per le PMI nella Comunicazione *maggio 2008*

Livelli di premio *safe harbour* annui

- ❑ per AAA/AA- è 0,40%, per A+/A- è 0,55%, per BBB+/BBB- è 0,80%, sale al 2% per BB+ e BB, al 3,8% per BB-e B+, al 6,3% per B e B-
- ❑ Per le classi inferiori di rating non è indicato un premio minimo: l'impresa è da presumere in stato di crisi, e viene quindi ipotizzata a priori la presenza di un aiuto pubblico da notificare

- ❑ Nei **regimi di garanzia per le PMI** (importo garantito per azienda inferiore a 2,5 milioni di euro), possibilità di applicare, in alternativa ai premi *safe harbour*, un **premio unico** su base solidaristica: unico livello commissionale tale da garantire l'autofinanziamento del regime, secondo la (2).

Un esempio di metodologia basata sul rischio: il caso della Germania

- Il 25 settembre 2007 la Commissione ha autorizzato il metodo di calcolo proposto dalla Germania per i programmi di aiuto regionale agli investimenti in regime di esenzione generale per categorie ai sensi del Regolamento 1648/2006.
 - Il metodo risponde ai requisiti fissati per gli schemi (regimi) di garanzia collettiva nella vigente "vecchia" Comunicazione 2000-C 71/07 del 2000
 - Si applica agli schemi di garanzia collettiva con garanzia dello Stato, e presumiamo che si faccia riferimento agli interventi delle banche di garanzia tedesche, che beneficiano della controgaranzia dei Laender;
 - Il metodo, sviluppato con la consulenza della Price Waterhouse Coopers, calcola l'intensità di aiuto come valore attuale delle perdite attese da default a carico del garante
-

La metodologia della Germania: la procedura di calcolo dell'ESL

- al beneficiario si assegna una classe di rating da una scala semplificata che comprende solo 5 livelli;
- alla classe di rating si associa una struttura per scadenze della probabilità cumulativa di default e una percentuale di perdita in caso di insolvenza (loss given default LGD); La probabilità cumulativa di default all'anno j misura l'incidenza attesa sul valore iniziale del portafoglio crediti delle esposizioni passate a default tra la data iniziale e la fine dell'anno j
- si genera il piano di ammortamento del prestito; per ogni anno coperto dal piano la perdita attesa si ottiene moltiplicando il debito residuo all'inizio dell'anno per la percentuale garantita, per la probabilità di default incrementale, per la LGD;
- alle perdite annuali così ottenute si sottraggono i premi a carico dei beneficiari (anche questi calcolati sul debito residuo a inizio anno e pagati a inizio anno);
- le differenze tra perdite attese e premi sono attualizzate alla data di erogazione utilizzando i tassi di riferimento previsti dall'UE; si ottiene così l'equivalente sovvenzione implicita nella garanzia.

La metodologia della Germania: le fonti informative per i *rating* e le PD

- Si è scelta una soluzione di compromesso tra accuratezza e facilità di applicazione:
 - la banca stima la PD a un anno con il proprio sistema interno di rating (quella chiesta da Basilea 2 negli approcci IRB)
 - da questa PD a un anno si ricava la struttura per scadenza delle PD sulla base di un modello elaborato da Creditreform Rating AG, divisione della società tedesca leader nei servizi di informazione e recupero crediti
 - per la LGD si adottano valori fissi pari all'80% per crediti con garanzie reali e 87,5% per crediti senza garanzie reali; secondo l'approccio IRB di base di Basilea 2 IRB di base le LGD fissate dalla normativa sono, rispettivamente, il 35% e 45%; i valori introdotti nel metodo di calcolo dell'ESL, ben più alti, sono dunque valori prudenziali..

Il modello di calcolo: obiettivi

- Valutare l'incidenza di un aiuto offerto:
 - in forma di **controgaranzia statale**
 - su **regimi** di garanzia
 - su **portafogli di prestiti alle Pmi**, classificati per importi medi unitari
 - in Regioni con diverso profilo di rischio e massimale di ESL
- In particolare
 - Misurare l'incidenza dell'aiuto in funzione del rischio
 - Valutare l'ipotesi di una metodologia nazionale

Contesto del modello

- Un Confidi:
 - offre garanzie a Pmi su base regionale, a prezzo equo
 - aderisce ad un ipotetico Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi (nuova versione)
 - Considerato come regime di garanzia
 - Supportato da contro-garanzia personale dello Stato in caso di esaurimento della dotazione del Fondo (ponderazione 0% per Basilea 2)
 - Contro-garanzia offerta a prezzo agevolato (*condizioni ispirate all'attuale Fondo ex legge 266/1997, pertanto indicate con la sigla MCC*)

I portafogli analizzati

- ❑ Concessi su base regionale: 17 Regioni
- ❑ Di importo differenziato
 - piccole imprese: < 125.000 euro
 - medie imprese: tra 125.000 euro e 500.000 euro
- ❑ Finanziamento: 60% dell'investimento (costi ammissibili)
- ❑ Durata del prestito: 10 anni
- ❑ Ammortamento: a quote di capitale costanti
- ❑ Percentuale garantita dal Confidi:
 - Regioni in ritardo di sviluppo*: 80% del finanziamento
 - ❑ Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, Sicilia
 - Altre Regioni: 60% del finanziamento
- ❑ Controgaranzia statale: 90% del prestito garantito dal Confidi

Metodo di calcolo dell'aiuto (ESL)

- Commissione unica (portafogli a Pmi inferiori a 2,5 ml di euro)
- Per ogni portafoglio
 - si definisce la classe di rischio: tasso di decadimento sui numeri annuo medio (Banca d'Italia, Centrale dei rischi: 1990/2007)

Da	A	Classe
1%	1,5%	1
1,5%	2,7%	2
2,7%	5%	3
5%	8%	4
8%	13%	5



Stime per eccesso delle PD di lungo periodo, in quanto non depurate dei rientri in bonis (cure rate)

- si attribuisce la struttura di probabilità cumulata di insolvenza su orizzonte decennale, utilizzando le tabelle di *Fitch Default Vector*
- si calcola il corrispondente prezzo equo: cg_j
- si calcola il prezzo della commissione agevolata: ccg_j
- si calcola l'ESL, come differenza tra prezzo equo e prezzo agevolato, rapportata al valore dei costi ammissibili (investimento) $\frac{cg_j - ccg_j}{I}$

Dati di input/1-Tassi di decadimento




Figura 1 Tassi di decadimento sui numeri sui prestiti inferiori a 125.000 euro





Figura 2 Tassi di decadimento sui numeri sui prestiti compresi tra 125.000 e 500.000 euro



Dati di input /2 – Ordinamento dei portafogli




Figura 3 Tassi di decadimento medio annuo su prestiti inferiori a 125.000 euro




Figura 4 Tassi di decadimento medio annuo su prestiti compresi tra 125.000 e 500.000 euro

Dati di input 3/ Classi di rischio

	< 125.000 euro	Da 125.000 a 500.000 euro
TRENTINO ALTO ADIGE	1	1
VENETO	1	2
EMILIA ROMAGNA	1	2
MARCHE	1	2
FRIULI VENEZIA GIULIA	1	2
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	1	2
UMBRIA	2	2
LOMBARDIA	2	2
TOSCANA	2	2
LIGURIA	2	3
ABRUZZO E MOLISE	3	3
SARDEGNA	3	3
LAZIO	3	3
CAMPANIA	3	4
PUGLIA E BASILICATA	3	4
CALABRIA	3	4
SICILIA	3	4

Modello – caso uniperiodale

Il prezzo equo della garanzia

- Per ciascun portafoglio j , il Confidi applica un modello *risk-adjusted pricing*:

$$cg_j (1 + r_f) = el_j + \pi CaR_j + \frac{co_g}{G} - trm el_j \quad (3)$$

- Ipotesi
 - LGD=45%
 - Costi operativi: differenziati per importo
 - Piccole imprese: 1% dell'erogato
 - Medie imprese: 0,50% dell'erogato
 - Remunerazione del capitale: normativa comunitaria
 - capitale a rischio CaR : 8% delle garanzie in essere
 - remunerazione del capitale pi-greco: 4%
 - Garanzia *funded*: si investono fondi pari a perdite attese el e capitale di rischio CaR
 - Remunerazione dei fondi monetari (trm): 3%

Modello – caso uniperiodale

Il prezzo equo della garanzia: esempio

- A titolo di esempio consideriamo Liguria e Sicilia
- Portafoglio medie imprese

	Liguria	Sicilia
Classe di rischio	3	4
PD a un anno	3,68%	6,47%
1) Copertura perdite attese	1,66%	2,91%
2) Capitale a rischio (remunerazione CaR per perdite inattese)	0,32%	0,32%
3) costi operativi/G	0,83%	0,63%
4) - redditi finanziari	-0,05%	-0,09%
Costo equo garanzia upfront	2,62%	3,58%

Modello – caso uniperiodale

Il prezzo agevolato

- Per ciascuna classe di rischio j , la commissione agevolata per effetto della controgaranzia, è pari a:

$$ccg_j^* (1 + r_f) = el_j (1 - G^*) + \pi CaR_j (1 - G^*) + \frac{co_g}{G} - trm_{el_{j,g^*}} + cmix_{MCC} + co_r$$

G^* = quota controgarantita

$cmix_{MCC}$ = costo della controgaranzia sul garantito totale = commiss MCC \times G^*

co_r = incidenza dei costi operativi del regime

- L'effetto di aiuto (AS), espresso in percentuale dell'importo garantito, è pari alla differenza tra la commissione equa e la commissione agevolata


$$AS_j = cg_j - ccg_j^*$$

Modello – caso uniperiodale

Il prezzo agevolato

■ Ipotesi

- ❑ Tutto il beneficio del trasferimento del rischio allo Stato viene girato dal confidi alle PMI beneficiarie
- ❑ Indipendenza tra i *default* del contro-garante e del beneficiario
- ❑ Ponderazione zero della quota contro-garantita ai fini dell'assorbimento di capitale
- ❑ Prezzo della controgaranzia differenziato per importo e Regioni
 - Regioni svantaggiate = 0%
 - Altre regioni
 - ❑ Piccole imprese: 0,50%
 - ❑ Medie imprese: 1%



Commissione
upfront
anticipata

Modello – caso uniperiodale

Il prezzo agevolato: esempio

- Liguria e Sicilia
- Portafoglio medie imprese

	Liguria	Sicilia
Copertura perdite attese	0,17%	0,29%
Capitale a rischio (remunerazione CaR per perdite inattese)	0,03%	0,03%
Costi operativi	0,83%	0,63%
- Redditi finanziari	-0,005%	-0,01%
Costo controgaranzia	0,95%	0%
Costi operativi del regime	0,1%	0,1%
Costo agevolato garanzia upfront	1,97%	0,99%

Modello – caso uniperiodale

Calcolo dell'aiuto (ESL)

- Differenza tra commissione equa e commissione agevolata (AS, incidenza dell'aiuto sul garantito), rapportata ai costi ammissibili

	Liguria	Sicilia
Commissione equa	2,62%	3,58%
Commissione agevolata	1,97%	0,99%
Incidenza dell'aiuto sul garantito (AS)	0,65%	2,59%
Percentuale di garanzia su finanziamento (G)	60%	80%
Percentuale di finanziamento su costi ammissibili (VN/I)	60%	60%
ESL	0,23%	1,24%

Modello - caso multiperiodale (10 anni)

Esempio

- Modello più complesso (omettiamo i passaggi)
- Consideriamo ancora i casi di Liguria e Sicilia
- Portafoglio medie imprese

	Liguria	Sicilia
Commissione equa upfront	9,14%	9,80%
Commissione agevolata upfront	5,41%	3,70%
Incidenza dell'aiuto totale sul garantito (AS)	3,73%	6,10%
Percentuale di garanzia su finanziamento (G)	60%	60%
Percentuale di finanziamento su costi ammissibili (VN/I)	60%	80%
ESL	1,34%	2,93%

Conclusioni / 1

- Per evitare la notifica dei singoli aiuti in forma di garanzia abbiamo due principali alternative:
 - Ricorrere alla “regola del 13%” del Regolamento *de minimis*
 - anche su regolamenti generali di esenzione? Probabilmente sì
 - Notificare una metodologia basata sul rischio, nel rispetto della seconda Comunicazione

- Il lavoro ha consentito di stimare l’impatto, in termini di ESL e secondo la nuova normativa, di regimi di garanzia su portafogli classificati per:
 - Importo
 - Localizzazione geografica
 - Implicazioni di policy: efficiente allocazione delle risorse

Conclusioni/2

- Conviene una metodologia basata sul rischio?
 - Gli assorbimenti di ESL sono sempre inferiori rispetto al *de minimis*
 - La regola del 13% porterebbe, *ceteris paribus*, ad un equivalente sovvenzione lordo, a prescindere dalla classe di rischio, pari a:
$$ESL = 13\% \times 80\% \times 60\% = 6,24\%$$
 - Maggiore dell' ESL associato alla classe di portafogli più rischiosi, pari a 2,93%
 - Ha senso ipotizzare un'unica metodologia nazionale, le maggiori ESL calcolate per le regioni con maggiore "sinistrosità" sono più che compensate dai maggiori massimali di ESL ammessi
 - E' opportuna un'analisi costi benefici
 - Risparmi di costi (amministrativi, di tempo)
 - Valutare la convenienza rispetto a regimi e metodologie regionali